

Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Pittura, Verniciatura, Tappezzeria e Sabbatura

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 29 aprile 2010

Alle spettabili
Imprese nel ramo della pittura, verniciatura,
tappezzeria e sabbatura del cantone Ticino

MODIFICHE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL-TI) A PARTIRE DAL 1° APRILE 2010

Egregi Signori,

l'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori, Sezione Ticino, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e UNIA hanno concordato le seguenti disposizioni che entrano in vigore a partire dal 1° aprile 2010.

Premessa:

A seguito di quanto deciso tra le parti contraenti a livello nazionale, quest'anno non si procede ad adattamenti salariali. Si è per contro proceduto a delle modifiche di articoli contrattuali, che qui di seguito elenchiamo.

1. Validità del Contratto Collettivo di Lavoro - Ticino

La validità del Contratto Collettivo di Lavoro è prorogata fino al 31 marzo 2011.

2. Salari base (validi dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 - invariati)

<u>Classe</u>	<u>Salario base</u>
2.1. Capi operai	fr. 70'512.-- all'anno fr. 5'424.-- al mese
2.2. Lavoratori qualificati con certificato di capacità e 3 anni di esperienza	fr. 61'503.-- all'anno fr. 4'731.-- al mese
2.3. Lavoratori qualificati senza certificato di capacità	fr. 56'836.-- all'anno fr. 4'372.-- al mese

- 2.4. Lavoratori ausiliari fr. 54'470.-- all'anno
fr. 4'190.-- al mese

Per i "lavoratori ausiliari" trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori qualificati senza certificato di capacità"

- 2.5. Lavoratori estranei al ramo fr. 50'648.-- all'anno
fr. 3'896.-- al mese

Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale) trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori ausiliari"

- 2.6. Giovani lavoratori con certificato di capacità

- a) nel 1° anno dopo la fine del tirocinio fr. 3'996.-- al mese
b) nel 2° anno dopo la fine del tirocinio fr. 4'231.-- al mese
c) nel 3° anno dopo la fine del tirocinio fr. 4'495.-- al mese

- 2.7. Apprendisti

- a) nel 1° anno di tirocinio fr. 860.-- al mese
b) nel 2° anno di tirocinio fr. 1'020.-- al mese
c) nel 3° anno di tirocinio fr. 1'560.-- al mese

- 2.8. L'apprendista che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario base di fr. 1'730.— mensili.

- 2.9. L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario di fr. 2'860.— mensili (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)

- 2.10. L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio), sarà retribuito in ragione di un salario di fr. 2'060.— mensili (se va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)

3. **Art. 1. Raggio di applicazione** (modifica art. 1 CCL dal 1° aprile 2009)

- 1.1. Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valesi su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:
- lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura per conto di enti pubblici
 - alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Sono esclusi i dirigenti che si occupano esclusivamente di mansioni amministrative ed il personale d'ufficio.

4. **Art. 15. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute** (modifica dal 1° aprile 2010)

- 15.1. Il datore di lavoro deve prendere le misure che, considerando le possibilità attualmente realizzabili della tecnica, l'esperienza e la situazione dell'impresa, sono necessarie per la protezione della vita e della salute del lavoratore. Questo entro i limiti accettabili definiti dal singolo rapporto di lavoro e dalla natura del lavoro stesso. I lavoratori hanno il dovere d'osservare le disposizioni del datore di lavoro, rispettivamente del superiore.
- 15.2. Per una migliore protezione della vita e della salute dei lavoratori è costituita una commissione di esperti. Questa commissione si occupa di tutte le questioni concrete relative al problema e può consigliare o predisporre le misure atte a promuovere la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro.
- 15.3. I datori di lavoro devono tener pronto su tutti i cantieri materiale sanitario adeguato.
- 15.4. Si raccomanda ai datori di lavoro di organizzare per i lavoratori visite mediche periodiche tenuto conto delle possibilità esistenti.
- 15.5. **Si richiama che, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza dei lavoratori, tutte le ditte hanno l'obbligo di rispettare l'art. 19 del Contratto collettivo di lavoro nazionale. Attualmente, soltanto i corsi organizzati dall'ASIP garantiscono il pieno rispetto dei requisiti previsti dalle norme federali, dichiarate di obbligatorietà generale dal decreto del Consiglio Federale del 30 giugno 2008.**

5. **Art. 22. Indennità vacanze** (modifica art. 1 CCL dal 1° aprile 2010)

- 22.1. Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:

per i lavoratori di età compresa tra i 20 e 50 anni compiuti	9.10 % pari a 21 giorni lavorativi rispettivamente a 168 ore (per chi lavora tutto l'anno)
per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dall'età di 50 anni compiuti	11.50 % pari a 26 giorni lavorativi rispettivamente a 208 ore (per chi lavora tutto l'anno)

6. **Art. 4. Coefficiente / Divisore** (modifica dal 1° aprile 2010)
della convenzione salariale valevole dal 1. maggio 2007 al 31 marzo 2008


- 4.1. Per determinare il salario orario base dividere il salario annuale (compresa tredicesima) per il coefficiente 2262
- 4.2. Il divisore per il conguaglio di fine anno o di fine rapporto lavoro è fissato come segue:
- per chi ha più di 20 anni e meno di 50 anni: **1872 ore**
 - per chi ha meno di 20 anni e più di 50 anni: **1832 ore**

Come al solito, invitiamo le imprese a voler applicare scrupolosamente le nuove norme ed a prendere nota che siamo volentieri a loro disposizione per fornire quelle informazioni che dovessero rivelarsi necessarie.

Con i migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale

Il presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliano Butti', written in a cursive style.

Giuliano Butti